



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2005**

Prot. n. S110/af

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione del paragrafo 1.4 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 riguardante la riorganizzazione in ambiti territoriali ottimali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4.

Il giorno **21 Settembre 2012** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il paragrafo 1.4 “Processo di attuazione della riforma istituzionale” del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2011 prevede che, con riferimento al servizio pubblico locale di nido d’infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, si disponga una riorganizzazione del servizio sulla base di ambiti territoriali ottimali in attuazione dell’articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”. Il Protocollo dispone che *“la riorganizzazione della gestione in ambiti territoriali ottimali deve in particolare garantire maggiore equità all’utenza, oltre che perseguire obiettivi di miglioramento della situazione ad oggi presente in termini di efficienza e di efficacia gestionale anche attraverso la valorizzazione delle migliori esperienze organizzative e gestionali eventualmente già presenti nei comuni dei territori”*. La riorganizzazione prevista in Protocollo è pertanto finalizzata a garantire condizioni di accessibilità al servizio omogenee per ambiti territoriali ottimali e razionalizzazione delle risorse organizzative già presenti nei territori.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, con nota dello scorso 30 marzo 2011, esprime di condividere pienamente l’opportunità di perseguire la riorganizzazione del servizio di nido d’infanzia mediante il trasferimento dai Comuni alle Comunità delle relative funzioni, ma sottolinea la necessità che questo processo di riorganizzazione avvenga con gradualità e nel rispetto dell’autonomia dei Comuni. Il Consiglio delle Autonomie Locali evidenzia, inoltre, nella stessa nota, l’opportunità che la riorganizzazione non si limiti al solo nido d’infanzia, ma riguardi tutti i servizi appartenenti al sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale di settore.

Si è successivamente definita, attraverso vari confronti tra l’Assessore all’Urbanistica, Enti Locali e Personale della Provincia e la Commissione Speciale in seno al Consiglio delle Autonomie Locali competente per materia, la riorganizzazione dei servizi che di seguito si va ad illustrare e nei confronti della quale il Consiglio delle autonomie locali ha espresso, nella seduta dello scorso 5 settembre 2012, parere favorevole ai fini dell’intesa prevista dall’articolo 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 che si allega quale parte documentale.

Si è innanzitutto deciso che gli ambiti territoriali ottimali coincidano con i territori di Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Si è quindi disposto che i servizi socio-educativi per la prima infanzia siano organizzati per ciascun ambito territoriale ottimale in capo alle Comunità tranne che per il territorio della Valle dell’Adige nel quale si è prevista l’attivazione di una gestione intercomunale dei servizi su base convenzionale.

In attuazione di quanto sopra spetterà alle Comunità la definizione della programmazione dell’offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e quindi la decisione di istituire nuovi servizi.

Nel definire l’organizzazione e la gestione dei servizi le Comunità potranno riconoscere ai Comuni una propria autonomia gestionale da esercitarsi nel rispetto di alcuni indirizzi che le medesime Comunità dovranno individuare per garantire condizioni di fruizione omogenee dei servizi nei propri territori. Tali indirizzi si

esplicheranno attraverso la definizione di standard minimi di qualità, di livelli tariffari minimi e massimi, e di una regolamentazione generale. Le Comunità potranno altresì concordare con i Comuni lo svolgimento di meri compiti operativi riguardanti la gestione dei servizi. In ciascun territorio si articolerà una gestione unitaria sotto l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della Comunità.

La predetta autonomia gestionale è garantita ai Comuni che, all'esecutività del presente provvedimento, abbiano già attivato il servizio di nido d'infanzia anche in forma convenzionale tra loro e ai Comuni già ammessi a finanziamento a valere sui fondi della finanza locale, o ammissibili ai sensi della deliberazione n. 1933 dell'8 settembre 2011, per la realizzazione di nidi d'infanzia. La citata autonomia gestionale è riconosciuta anche ai Comuni che abbiano già attivato il servizio di nido familiare fatta salva la possibilità per le Comunità, nel momento in cui le medesime attiveranno nuovi nidi d'infanzia, di valutare l'opportunità di mantenimento dei predetti nidi familiari. Tale valutazione si rende necessaria in quanto la disciplina provinciale di settore attribuisce ai nidi familiari natura complementare rispetto ai nidi d'infanzia. I Comuni ai quali è riconosciuta la predetta autonomia gestionale dovranno rispettare gli indirizzi che saranno definiti dalle Comunità per garantire condizioni di fruizione omogenee nei propri territori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 “*Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*”;
- visto l'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*”;
- visto il paragrafo 1.4 del Protocollo di intesa in materia di finanza locale relativo al 2011;
- vista la nota del Consiglio delle Autonomie Locali di data 30 marzo 2011;
- acquisita l'intesa ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, con il Consiglio delle autonomie locali che ha espresso a tal fine parere favorevole in data 5 settembre 2012;
- all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di individuare gli ambiti territoriali ottimali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, nei territori di Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- 2) di disporre che i servizi socio-educativi per la prima infanzia siano organizzati per ciascun ambito territoriale ottimale in capo alle Comunità

tranne che per il territorio della Valle dell'Adige per il quale si dispone l'attivazione di una gestione intercomunale dei servizi su base convenzionale;

- 3) di disporre che in attuazione dei punti precedenti spetti alle Comunità e, limitatamente al territorio della Valle dell'Adige, alla relativa gestione intercomunale su base convenzionale:
 - a. la definizione della programmazione dell'offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e la decisione di istituire nuovi servizi;
 - b. la definizione dell'organizzazione e della gestione dei citati servizi;
- 4) di disporre che, in attuazione della lettera b) del punto precedente, le Comunità potranno riconoscere ai Comuni una propria autonomia gestionale da esercitarsi nel rispetto di alcuni indirizzi che le medesime Comunità dovranno individuare per garantire condizioni di fruizione omogenee dei servizi nei propri territori. Tali indirizzi si esplicheranno attraverso la definizione di standard minimi di qualità, di livelli tariffari minimi e massimi, e di una regolamentazione generale. Le Comunità potranno altresì concordare con i Comuni lo svolgimento di meri compiti operativi riguardanti la gestione dei servizi;
- 5) di riconoscere l'autonomia gestionale di cui al punto precedente ai Comuni che ad esecutività del presente provvedimento:
 - a. hanno già attivato il servizio di nido d'infanzia anche in forma convenzionale tra loro;
 - b. sono stati già ammessi a finanziamento a valere sui fondi della finanza locale, o sono ammissibili ai sensi della deliberazione n. 1933 dell'8 settembre 2011, per la realizzazione di nidi d'infanzia;
 - c. hanno già attivato il servizio di nido familiare fatta salva la possibilità per le Comunità, nel momento in cui le medesime attiveranno nuovi nidi d'infanzia, di valutare l'opportunità di mantenimento dei predetti nidi familiari.

I Comuni ai quali è riconosciuta la predetta autonomia gestionale dovranno rispettare gli indirizzi che saranno definiti dalle Comunità per garantire condizioni di fruizione omogenee nei propri territori;

- 6) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del regolamento di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, l'Assessore all'Urbanistica, enti locali e personale Mauro Gilmozzi, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa per quanto disposto nel presente provvedimento, apportando eventuali modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- 7) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.92 n. 23 e s.m. che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ricorso al T.R.G.A. entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

MC